

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

*I nuovi codici natura
nella fattura elettronica*

23/09/2020

PRINCIPALI NORME TRIBUTARIE

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 n. 99922 ha aggiornato le **specifiche tecniche** per l’emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, revisionando i “codici natura” da indicare nel documento in formato XML e garantendo, in particolare, un maggior grado di dettaglio anche in relazione al campo “Tipo Documento”.

I nuovi codici potranno essere adottati a partire dal **1° ottobre 2020**, mentre diverranno obbligatori dal **1° gennaio 2021**.

I NUOVI CODICI NATURA

Sono **confermati** i codici N1 (operazioni escluse ex. Art. 15, DPR 633/72), N4 (operazioni esenti), N5 (regime del margine) e N7 (per vendite a distanza di cui all’art. 40 c. 3, 4 e all’art. 41 comma 1 lett. b), DL 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici, per le quali l’imposta è assolta in un altro Stato Ue (eventualmente con il meccanismo di pagamento del MOSS).

Sono stati **soppressi** i codici generici N2 (operazioni non soggette), N3 (operazioni non imponibili) e N6 (operazioni con inversione contabile) per lasciare spazio a **tre nuove serie di sottocodifiche**:

Operazioni non soggette:	
N2.1	operazioni prive del requisito della territorialità, art. 7 – 7septies DPR 633/72
N2.2	Residuali
Operazioni non imponibili:	
N3.1	Esportazioni
N3.2	Cessioni Intra UE
N3.3	San marino
N3.4	Assimilate alle esportazioni
N3.5	A seguito di lettera di intento
N3.6	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge)	
N6.1	Cessioni rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Cessioni di oro e argento puro
N6.3	Subappalti nel settore edile
N6.4	Cessioni fabbricati
N6.5	Cessioni di telefoni cellulari
N6.6	Cessioni di prodotti elettronici
N6.7	Prestazioni nel comparto edile e settori connessi
N6.8	Operazioni nel settore energetico
N6.9	Categoria residuale

Aspetti ancora da chiarire

- Non è stato previsto un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria; in attesa di chiarimenti ufficiali si consiglia di utilizzare il codice N3.4 (operazioni assimilate).
- Operazioni relative a beni detassati a fronte dell'emergenza Covid-19: non è stato chiarito se debbano rientrare nel codice N2.2 ovvero N4. Nel caso di utilizzo del N4, indicare nel riferimento normativo la dicitura "fattura emessa ai sensi dell'art.124, comma 2 del DL 34/2020".

I NUOVI TIPO DOCUMENTO

Le novità riguardano anche il campo dedicato al "Tipo documento" per il quale, ad esempio, sono previsti diversi dettagli per le inversioni contabili, stabilendo i seguenti codici:

- TD16: integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici di cui all'articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972;
- TD17: integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio il download di un software acquistato da un fornitore irlandese);
- TD18: integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni soggetta ad inversione contabile;
- TD19: integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio l'acquisto di un personale computer già presente in Italia da un fornitore tedesco).

Vengono infine introdotti i codici da TD24 a TD27 per gestire situazioni particolari come le fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Dott. Alessandro Piona



Per approfondimenti

Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona: alessandro.piona@studiopiona.it
- Dott. Federico Piona: federico.piona@studiopiona.it

